



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. n. 37/2019
(Proc. P.A. 09/18)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 settembre 2019, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente Relatore

Avv. Anna Cusimano - Componente

Avv. Giampiero Orsino - Componente

per decidere in ordine al deferimento a carico della signora Elena Giulia Montorsi (Tessera FISE n.005125/C)

PREMESSO CHE

- con segnalazione alla Procura Federale in data 1 febbraio 2019, la Sig.ra Francesca Salamina, istruttrice federale di terzo livello, riferiva che la Sig.ra Elena Giulia Montorsi, psicologa e docente federale nei corsi di formazione destinati agli istruttori, *“avrebbe indirizzato alcune allieve della Sig.ra Salamina verso altri istruttori fornendone i relativi nomi e numeri telefonici;”* in particolare, *“avrebbe esercitato forti pressioni in tal senso nei confronti dell'allieva (...)”*, tesserata dal 2016 presso il C.I. Bressanelli ove esercita la Sig.ra Salamina.

- Quest'ultima, sentita dalla Procura Federale, confermava che, *“nonostante le pressioni della Sig.ra Montorsi”*, la minore (...) non aveva cambiato maneggio, né istruttore.

- La Procura Federale, ritenuto che non vi fossero *“elementi sufficienti a sostenere in giudizio una responsabilità disciplinare per presunta violazione del principio di lealtà e correttezza”*, comunicava il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport.

- Quest'ultima, con nota del 20 maggio 2019, dichiarava di non condividere l'intendimento di archiviazione, invitando pertanto la Procura Federale a procedere all'audizione della minore nonché della Sig.ra Montorsi, anche al fine di verificare *“il presunto conflitto di interessi in cui si troverebbe la medesima nello svolgimento di attività professionale anche privatamente nel contesto federale”*.

- In data 31 maggio 2019 (...) dichiarava alla Procura Federale che *“la Sig.ra Montorsi, al secondo appuntamento, le diede il nominativo di altri istruttori ritenuti caratterialmente più compatibili con lei, incoraggiandola a contattarli anche durante tutti i colloqui successivi e sollecitando in tal*



Federazione Italiana Sport Equestri

senso anche i suoi genitori (in particolare, aveva appositamente inviato alla madre anche la mail in data 02/07/2018 con i relativi nominativi)”; la minore precisava inoltre “di non essersi lasciata influenzare perché non aveva intenzione di cambiare istruttore, trovandosi bene con la sig.ra Salamina, aggiungendo che, a suo dire, quella sua fermezza sul punto avrebbe irrigidito il comportamento della sig.ra Montorsi nei suoi confronti, tanto che, a un certo punto, lei non si sentì più di continuare con gli appuntamenti”.

- Nel corso della successiva audizione della Sig.ra Montorsi, quest’ultima precisava anzitutto “di non ricoprire incarichi federali, ma di essere inserita nell’elenco docenti dai quali attingono i Comitati Regionali per organizzare i vari corsi formativi, di aggiornamento, ecc”; inoltre, nel contestare i fatti di cui alla segnalazione, confermava “l’invio della mail del 02/07/2018 alla Sig.ra (...), madre di (...), dichiarando tuttavia di averlo fatto dietro espressa richiesta della donna”.

- La Procura Federale, alla luce di quanto emerso dal supplemento di indagini, ha ritenuto di escludere il presunto conflitto di interessi per il “fatto che la dott.ssa Montorsi non ricopre incarichi federali”; in merito alla presunta violazione del principio di lealtà e correttezza per l’asserito tentativo di sviamento di clientela, la Procura Federale riteneva di ravvisare la fondatezza di quanto segnalato basandosi sulle dichiarazioni rese dalla minore, unitamente al contenuto della e-mail datata 2 luglio 2018, inviata dalla Montorsi alla Sig.ra (...), “in assenza di prova del fatto che tale mail sia stata inviata in risposta ad una precisa richiesta in tal senso”.

- Comunicata la conclusione della fase di indagine nonché l’informativa dell’intenzione di deferimento con termine per la difesa, la Sig.ra Montorsi non depositava memoria difensiva.

- La Procura Federale confermava pertanto l’intenzione di deferimento promuovendo azione disciplinare nei confronti di quest’ultima per la violazione dell’art. 1, n. 1 del Regolamento di Giustizia FISE (per brevità R.G.).

- Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 22 luglio 2019, fissava l’udienza di trattazione e discussione per il giorno 12 settembre, disponendone la comunicazione all’incolpata ed alla Procura Federale.

- Entro i termini prescritti veniva depositata memoria difensiva nella quale la Deferita, rappresentata dall’Avv. Vincenzo Giardino, rilevava preliminarmente il difetto di giurisdizione “per non essere la Dott.ssa Montorsi affiliata alla F.I.S.E. alla data del 2 luglio 2018, data in cui si assumerebbe commesso l’illecito sportivo con l’invio della mail contenete gli indirizzi degli istruttori recapitata alla sig.ra (...), madre della tesserata (...)”; nel merito la Difesa contestava la fondatezza del



deferimento rilevando che la richiesta di indicare il nominativo di alcuni istruttori, di cui alla e-mail del 2 luglio 2018, proveniva dalla Sig.ra (...). In particolare, precisava che *“nel mese di Giugno 2018 la (...) e la di lei madre, (...), telefonarono più volte all’utenza lavorativa della dott.ssa Montorsi, esponendo le problematiche della figlia e sollecitando la comunicazione di qualche nome alternativo come istruttore. Tutte le telefonate sono state ricevute, come d’abitudine, dalla dott.ssa (...) all’epoca stagista della Montorsi che si occupava della segreteria e la coadiuvava con l’organizzazione degli appuntamenti”*. In via istruttoria la Difesa chiedeva ammettersi prova per testi sui capitoli e con i testi indicati nella memoria.

- All’udienza del 12 settembre 2019 comparivano per la Procura Federale il Procuratore Avv. Anselmo Carlevaro, insieme all’Avv. Cristina Varano e all’Avv. Angelo Martucci; la Deferita unitamente al suo difensore.

- Le parti procedevano alla discussione della causa, acquisendo il Tribunale preliminarmente lo storico del tesseramento della Sig.ra Montorsi.

- La Procura rilevava che *“il comportamento ascritto si è protratto sino a dicembre 2018 in costanza di tesseramento”*. Non si opponeva all’ammissione delle prove testimoniali ma limitatamente al capitolo 2.

- La Difesa insisteva sull’eccezione del difetto di giurisdizione, sostenendo che *“dalla lettura dell’atto di deferimento si contesta un episodio specifico avvenuto in data 2 luglio 2018 senza alcuna prosecuzione dell’evento lesivo che può far supporre una continuazione”*. Insisteva pertanto per l’ammissione delle istanze istruttorie.

- Il Tribunale si riuniva in Camera di Consiglio e, all’esito, ammetteva la prova testimoniale limitatamente al capitolo 2 con la teste ivi indicata, acquisendo, altresì, ai sensi dell’art. 55 R.G., la scheda di tesseramento della Deferita al 24 luglio 2018 al fine di verificare il rinnovo delle cariche. Procedeva quindi all’escussione della teste la quale dichiarava *“di svolgere funzione di segretaria della dott.ssa Montorsi in alcune giornate al mese, con la funzione di rispondere al telefono”*. Precisava che *“la signora (...), con la quale ho avuto solo contatti telefonici per prendere appuntamenti per la figlia, credo dal giugno 2018 fino alla fine dell’anno, mi ha chiesto di sollecitare la dott.ssa Montorsi all’inoltro di nominativi di istruttori, all’incirca tra il 20 giugno e il 2 luglio 2018.”* La Procura Federale chiedeva *“di sapere se la teste conoscesse la vicenda a cui la richiesta si riferiva.”* La teste rispondeva: *“no, ho semplicemente riferito alla dott.ssa la richiesta”*.

- La Procura Federale concludeva per l’applicazione della sanzione della censura ex art. 6, lett. b)



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G.; la Difesa insisteva nelle conclusioni già rassegnate nella memoria difensiva.

- Il Tribunale si riservava per la decisione.

RILEVATO CHE

- con riferimento all'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione *“per non essere la Dott.ssa Montorsi affiliata alla F.I.S.E. alla data del 2 luglio 2018”*, questo Tribunale rileva la non fondatezza della stessa. Pur emergendo dall'esame della scheda FISE che il rinnovo dell'atto di tesseramento è stato effettuato dalla deferita in data 24 luglio 2018, non può però essere accolta la tesi difensiva a tenore della quale l'illecito sportivo contestato deve essere circoscritto ad un unico episodio specifico avvenuto in data 2 luglio 2018.

Da un attento esame della documentazione in atti e delle stesse dichiarazioni rese dalla teste della Difesa all'udienza del 12 settembre emerge inequivocabilmente che gli incontri con la minore si sono protratti sino al mese di dicembre, e la Difesa non ha fornito a questo Tribunale elementi a sufficienza per dubitare delle dichiarazioni della tesserata (...) in ordine al tentativo di sviamento presso altro istruttore posto in essere dalla Sig.ra Montorsi, e contestato a quest'ultima dalla Procura. Né sono emersi elementi a discarico idonei a ritenere che tale comportamento si sia estrinsecato in un unico atto, e cioè nell'invio dell'e-mail del 2 luglio 2018. La Deferita, infatti, come emerge dalle dichiarazioni della minore, anche negli incontri successivi a tale data, ha sempre ribadito alla sua paziente che avrebbe dovuto cambiare istruttore, *“elogiando gli istruttori”* dei quali aveva fornito il nominativo. Sotto il profilo dello *standard* probatorio richiesto nell'ambito della Giustizia sportiva, è noto che *“per poter ritenere sussistente una violazione”* è sufficiente un grado di prova *“comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale; sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito”* (così, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, sent. nn. 37/2016, 34/2016, 6/2016);

- nel merito, il deferimento appare fondato e la richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale si ritiene proporzionata, trattandosi, nel caso di specie, di tentativo di illecito (art. 5, comma 1 R.G.), atteso che l'evento non si è verificato.

Le argomentazioni difensive addotte nella memoria agli atti appaiono non confortate da elementi di prova sufficienti per sostenere la non colpevolezza della Deferita.



Federazione Italiana Sport Equestri

Il comportamento tenuto dalla Sig.ra Montorsi nel corso dei colloqui avuti con la tesserata (...), all'epoca dei fatti sedicenne, è certamente censurabile sotto il profilo della violazione del principio di lealtà e correttezza, emergendo dalle stesse dichiarazioni rese dalla minore davanti alla Procura Federale che la Deferita - abilitata alla professione di psicologa dal 2009 ed iscritta nell'elenco dei docenti FISE per i corsi di formazione rivolti agli istruttori – ha, come già rilevato, sin dalla seconda seduta di psicoterapia e in quelle successive fino al mese di dicembre 2018, svoltesi nel proprio studio di Milano, indirizzato e cercato di convincere la propria paziente (...) di rivolgersi ad altri istruttori, comunicando per iscritto, tramite e-mail, i nominativi degli stessi alla madre della minore.

Dalla prova testimoniale è emerso, peraltro, che, contrariamente a quanto dedotto nella memoria difensiva, la teste, quale *“segretaria della dott.ssa Montorsi in alcune giornate al mese, con la funzione di rispondere al telefono”*, ha dichiarato di non conoscere la vicenda a cui si riferiva la madre della minore nella presunta e comunque non provata richiesta di *“avere i contatti di alcuni istruttori della zona”*.

CONSIDERATO CHE

- dall'esame della scheda di tesseramento della Deferita è emerso, altresì, che la Sig.ra Montorsi - diversamente da quanto dichiarato in sede di audizione davanti alla Procura Federale (*“non ricopro alcun incarico federale”*) - dal 20 luglio 2007 è tesserata FISE con la carica di *“operatore tecnico di base”*, rilevando conseguentemente tale circostanza al fine di accertare il conflitto di interessi per lo svolgimento, all'epoca dei fatti, da parte della Deferita di attività professionale anche privatamente nel contesto federale, come già evidenziato dalla Procura Generale dello Sport in data 20 maggio 2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1, comma 1 del Regolamento di Giustizia FISE

APPLICA

alla Sig.ra Elena Giulia Montorsi, in epigrafe generalizzata, la sanzione della censura, ex art. 6, primo comma, lett. b) del Regolamento di Giustizia FISE.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alla Deferita, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione, con l'oscuramento del nome delle persone coinvolte, minori all'epoca dei fatti



Federazione Italiana Sport Equestri

contestati, e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Si rimettono gli atti alla Procura Federale per l'accertamento del rilevato conflitto di interessi in capo alla Deferita all'epoca dei fatti.

Roma, 31 ottobre 2019

Presidente Relatore: F.to Avv. Lina Musumarra

Componente: F.to Avv. Anna Cusimano

Componente: F.to Avv. Gianpiero Orsino